

Documento commerciale anche via web

In relazione all'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, il comma 5 dell'articolo 2 ha demandato al ministro dell'economia di individuare, d'intesa con il mise, tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. A tal fine, è stato emanato il decreto 7 dicembre 2016. Le disposizioni del decreto, efficaci dal 1° gennaio 2017, invero, dovrebbero essere modificate per coordinarle con le modifiche successivamente intervenute nel quadro di riferimento. L'articolo 1 di tale decreto, infatti, prevede che i contribuenti tenuti alla certificazione fiscale ex art. 12, legge n. 413/91 e che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata, emessa mediante gli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 3 (registratori telematici). In base al provvedimento dell'agenzia delle entrate del 18 aprile 2019, il documento commerciale potrà essere generato anche mediante la procedura web disponibile sul

È da ritenere che rimanga ferma la possibilità di rilasciare, per esigenze aziendali e commerciali diverse, anche documentazione di altro tipo in forma libera

sito dell'agenzia per l'invio dei corrispettivi. Il documento commerciale, che deve contenere almeno i dati previsti dall'art. 2 del decreto (dati dell'operazione e del fornitore), certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia. Qualora

contenga anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente, il documento commerciale esplica anche effetti fiscali in ordine alla deduzione delle spese ed alla deduzione e detrazione degli oneri ai fini Irpef, nonché ai fini della fatturazione

differita Iva. È da ritenere che rimanga ferma, ovviamente, la possibilità di rilasciare, per esigenze aziendali e commerciali diverse, anche documentazione di altro tipo in forma libera, ad esempio il conto dettagliato delle prestazioni alberghiere. Non parrebbero esservi motivi, inoltre, per precludere la possibilità di continuare ad utilizzare, anche ai fini fiscali (ma su questo aspetto è necessaria una conferma dell'amministrazione finanziaria), i bollettari di ricevute fiscali giacenti.

